

Legge regionale 01 luglio 1976 , n. 28 - TESTO VIGENTE dal 28/07/1979

Provvidenze per il ripristino dell' efficienza produttiva delle aziende industriali, artigiane, commerciali e turistiche colpite dai movimenti tellurici del maggio 1976 nel Friuli - Venezia Giulia.

Art. 11

Al fine di agevolare la ripresa dell' attività delle aziende artigiane e delle piccole imprese industriali, commerciali e turistiche, singole o associate, danneggiate o distrutte dagli eventi tellurici dell' anno 1976, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Friulia - Lis SpA, un contributo << una tantum >> di lire 1 miliardo, per la riduzione degli oneri, a carico delle aziende locatarie, inerenti alle operazioni di leasing mobiliari ed immobiliari.

(3)

La parte del contributo eventualmente non impegnata per le finalità di cui sopra entro il 31 dicembre 1978 rientrerà nel fondo costituito ai sensi dell' articolo 1 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15.

(1)(2)(4)

L' Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere alla Friulia - Lis SpA un ulteriore contributo straordinario di lire 2 miliardi da utilizzare a copertura degli investimenti occorrenti per la realizzazione di iniziative nelle zone delimitate ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, anche per consentire quanto previsto dal primo comma del presente articolo.

Note:

1 Aggiunto dopo il secondo comma un comma da art. 11, primo comma, L. R. 64/1976

2 Parole sostituite al secondo comma da art. 12, primo comma, L. R. 64/1976

3 Parole sostituite al primo comma da art. 16, primo comma, L. R. 64/1976

4 Parole sostituite al secondo comma da art. 38, secondo comma, L. R. 49/1978